SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 130° — Numero 133**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 9 giugno 1989** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 30 maggio 1989, n. 224.

Tutela della denominazione di origine del salame di Varzi, delimitazione della zona di produzione e caratteristiche del prodotto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE, DELLA CORRISPONDENTE ZONA DI PRODUZIONE E DELLE CARATTERISTICHE MERCEOLOGICHE.

Art. 1.

Denominazione del prodotto

1. La denominazione «Salame di Varzi» è riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nell'insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte della Comunità montana n. 1 - Oltrepò Pavese - con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino.

2. Le caratteristiche organolettiche e merceologiche dipendono da particolari metodi della tecnica di produzione e dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione.

Art. 2.

Prescrizioni relative alle carni utilizzate

1. Il «Salame di Varzi» deve essere prodotto con carni fresche provenienti da suini:

a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'articolo 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del «Salame di Varzi», o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini;

b) che, dopo il periodo di finissaggio, alimentati cioè negli ultimi tre mesi seguendo la pratica tradizionale, abbiano raggiunto un peso vivo minimo di chilogrammi 150;

c) abbattuti e perfettamente dissanguati presso il singolo produttore o comunque nella zona di produzione del «Salame di Varzi» previa una sosta di almeno dodici ore e tenuti completamente a digiuno.

Art. 3.

Prescrizioni produttive

1. Il «Salame di Varzi» deve essere prodotto in base alle disposizioni dei commi seguenti.

2. I tagli di carne che possono essere impiegati sono: spalla, coscia, lonza, filetto, coppa opportunamente snervata, pancettoni convenientemente mondati, triti di prima qualità. Il grasso da impiegare è esclusivamente quello: del guanciale, della testata di spalla, del culatello e lardello, con esclusione dell'uso di carne congelata o comunque conservata.

3. La resa in pasta di salame si deve aggirare sul 28-33 per cento del peso dell'animale vivo, non usando coppe e pancette; sul 35-40 per cento se si usa la totalità dei tagli elencati al comma 2.

4. Il rapporto di carne/grasso presente nell'impasto deve essere per ogni 100 chilogrammi di carne magra 40-45 chilogrammi (30-33 per cento) di grasso elencato al comma 2.

5. La grana della carne e del grasso costituenti la pasta di salame deve corrispondere all'impiego di uno stampo con fori da 12 millimetri.

6. Il budello da impiegarsi per l'insaccato deve essere di maiale ed il prodotto ottenuto, opportunamente forellato, deve essere legato con spago a maglia fitta.

7. La miscela di salagione deve essere costituita da: sale marino, sodio, nitrato e/o sodio nitrito per quanto consentito, pepe nero solo in grani, infuso di aglio e vino rosso filtrato.

Art. 4.

Asciugatura e stagionatura

1. L'asciugatura e la stagionatura devono avvenire in locali convenientemente aerati, con opportune attrezzature e tecniche, in funzione delle caratteristiche climatiche e dell'orientamento. Il periodo minimo di stagionatura varia in funzione della pezzatura del prodotto.

Art. 5.

Caratteristiche merceologiche

1. Sono caratteristiche merceologiche del «Salame di Varzi»;

a) la pezzatura che presenta le seguenti distinzioni:

1) Salame di Varzi - Filzetta; peso da chilogrammi 0,5 a chilogrammi 0,7 - Periodo minimo di stagionatura 45 giorni;

2) Salame di Varzi - Filzettone: peso da chilogrammi 0,7 a chilogrammi 1 - Periodo minimo di stagionatura 60 giorni;

3) Salame di Varzi - Sottocrespone a budello semplice: peso da chilogrammi 1 a chilogrammi 2 - Periodo minimo di stagionatura 120 giorni;

4) Salame di Varzi - Cucito a budello doppio: peso da chilogrammi 1 a chilogrammi 2 e più - Periodo minimo di stagionatura 180 giorni;

b) la tenerezza ed il colore rosso vivo al taglio;

c) l'impasto che deve risultare compatto e la presenza della parte grassa, perfettamente bianca, in giusta proporzione;

d) il sapore dolce e delicato, l'aroma fragrante e caratteristico, strettamente condizionato al lungo periodo di stagionatura.

Capo II

DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE

Art. 6.

Contrassegno e sigillo

1. Il «Salame di Varzi» deve essere immesso in commercio provvisto del particolare contrassegno atto a garantire permanentemente l'origine e l'identificazione del prodotto.

2. I salami, subito dopo l'insaccatura, durante la legatura prima dell'asciugatura, devono essere muniti di sigillo atto a garantire la loro corrispondenza a quanto previsto dalla presente legge.

Art. 7.

Obbligo di assoggettamento a controllo

1. Le imprese produttrici del «Salame di Varzi» — per quanto attiene a tale specifica produzione — sono tenute a consentire ispezioni ai locali di lavorazione nonché controlli, verifiche, esami, sia delle carni da lavorare o lavorate, sia dei metodi di produzione, sia del prodotto in stagionatura, sia in ordine alla tenuta dei registri e della documentazione necessaria atta a dimostrare che la provenienza, le modalità e la durata di lavorazione dei salami corrispondano ai requisiti prescritti dalla presente legge.

2. Ai sensi della presente legge si intende per produttore l'impresa che compia tutte le operazioni di lavorazione del «Salame di Varzi», e sia autorizzata secondo le vigenti leggi sanitarie.

Capo III

VIGILANZA E CONSORZI VOLONTARI

Art. 8.

Norme di esecuzione

1. Con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste — sentita la regione Lombardia — sono definite le norme per l'esecuzione della presente legge, concernenti in particolare:

a) le modalità e le fasi di preparazione del «Salame di Varzi» sulla base degli usi tradizionali, lealmente e costantemente osservati nel tempo, in forza dei quali il «Salame di Varzi» garantisce le proprie caratteristiche qualitative;

b) le modalità per la tenuta dei registri e della documentazione di cui all'articolo 7;

c) la costituzione del contrassegno di cui all'articolo 6;

d) gli organismi per la vigilanza;

e) i sistemi di controllo della produzione del salame e dell'applicazione del sigillo e del contrassegno atti a garantire il rispetto delle disposizioni contenute nella presente legge;

f) le modalità per la costituzione di un consorzio volontario tra i produttori al quale spetta l'uso del marchio e la sua gestione nonché l'incarico di vigilare sulla produzione e sul commercio del «Salame di Varzi». Tale consorzio dovrà:

1) comprendere tra i propri soci almeno il 50 per cento dei produttori operanti nella zona delimitata dall'articolo 1, i quali lavorino non meno del 50 per cento della produzione accertata nell'ultimo anno;

2) essere retto da uno statuto che consenta l'immissione nel consorzio a parità di diritti di qualsiasi produttore che abbia i propri stabilimenti nella zona di cui all'articolo 1 ed operi ai sensi della presente legge;

3) offrire la necessaria garanzia organizzativa e finanziaria per un'efficace attuazione dei compiti di vigilanza. Eventuali modificazioni allo statuto del consorzio sono preventivamente approvate con atto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della sanità e con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste. Il controllo sul finanziamento del consorzio stesso spetta, per quanto di competenza, ai su richiamati Ministri.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONTRO LE FRODI E LA SLEALE CONCORRENZA

Art. 9.

Sanzioni a tutela dell'originalità del prodotto

1. La produzione e la commercializzazione sotto la denominazione di cui all'articolo 1 di salami i quali non abbiano i requisiti e le caratteristiche prescritti dalla presente legge sono puniti a norma delle vigenti leggi contro le frodi. A norma delle medesime leggi sono

altresì puniti l'uso della predetta denominazione accompagnata da qualificativi di qualsiasi genere che costituiscano deformazioni della denominazione stessa nonché l'uso di indicazioni atte a trarre in inganno l'acquirente.

Art. 10.

Sanzioni relative al sigillo e al contrassegno

1. La contraffazione, l'alterazione e l'uso illecito dei sigilli e dei contrassegni di cui al precedente articolo 6 vengono puniti come previsto dal precedente articolo 9.

Art. 11.

Sanzione relativa ai controlli e alla documentazione

1. Qualsiasi impedimento all'effettuazione delle verifiche di cui al precedente articolo 7 e la tenuta di una falsa documentazione sono puniti con una multa da due a cinque milioni di lire.

Art. 12.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 maggio 1989

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 690):

Presentato dall'on. CAMPAGNOLI il 9 luglio 1987.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, l'11 marzo 1988, con pareri delle commissioni II, X e XII.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, l'11 e 12 maggio 1988; 2 e 15 giugno 1988; 20 luglio 1988 e 25 novembre 1988.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 20 dicembre 1988.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa, il 20 dicembre 1988 e approvato il 21 dicembre 1988.

Senato della Repubblica (atto n. 1527):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 6 febbraio 1989, con pareri delle commissioni 2ª, 10ª e 12ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 5 aprile 1989 e approvato il 9 maggio 1989.

89G0283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Ferrara.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 964, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Ferrara e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Ferrara, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 308, sono aggiunti i seguenti articoli e intitolazione relativi all'istituzione del centro di documentazione e studi sulle Comunità europee:

FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA

Centro di documentazione e studi sulle Comunità europee

Art. 309. — Il centro di documentazione e studi sulle Comunità europee si propone di:

a) diffondere la conoscenza degli interessi comuni agli Stati e ai popoli europei e la ricerca di strumenti idonei al perseguimento degli interessi medesimi;

b) favorire la preparazione e l'aggiornamento di esperti di problemi europei nei settori giuridico-amministrativo, economico e politico e, più in generale, l'acquisizione di una prospettiva europea da parte degli operatori dei settori medesimi;

c) sostenere e promuovere iniziative volte ad approfondire sul piano didattico e scientifico le questioni attinenti alle Comunità europee e al contesto in cui queste operano;

d) mantenere e promuovere stretti collegamenti con le Comunità europee e il Consiglio d'Europa; promuovere contatti con altre organizzazioni internazionali operanti a livello europeo, quali OCSE, EFTA, Commissione economica delle Nazioni Unite per l'Europa, COMECON;

e) raccogliere e rendere accessibile la documentazione relativa all'attività delle istituzioni comunitarie e delle organizzazioni di cui alla lettera precedente, con specifica attenzione alle interrelazioni esistenti tra tale attività ed il sistema giuridico-economico italiano.

Art. 310. — Ai fini suddetti il centro:

a) organizza corsi di aggiornamento e cicli di conferenze e lezioni con la collaborazione di specialisti di problemi europei e di diritto comparato, sottolineando gli aspetti di particolare interesse per gli studenti e gli operatori locali;

b) promuove seminari, gruppi di studio e convegni di esperti italiani e stranieri su problemi di particolare complessità ed urgenza, attinenti alla vita delle istituzioni europee;

c) cura la pubblicazione di documenti e studi relativi ai problemi suddetti.

Art. 311. — Il centro ha sede presso la facoltà di giurisprudenza ed è retto da un consiglio direttivo, composto da un direttore e da due membri scelti tra i componenti il consiglio della facoltà di giurisprudenza e nominati dal rettore per tre anni accademici.

La nomina è rinnovabile con procedura suddetta.

Art. 312. — Il consiglio direttivo disciplina il funzionamento del centro nell'ambito dei fini di cui all'art. 309 e secondo le modalità di cui all'art. 310.

Per il suo funzionamento il centro utilizza personale e attrezzature didattico-scientifiche del dipartimento di scienze giuridiche e dell'istituto di economia e finanza dell'Università di Ferrara, compatibilmente con le esigenze istituzionali del dipartimento e dell'istituto predetti.

Per il suo funzionamento il centro può disporre di:

1) finanziamenti finalizzati concessi dalle Comunità europee, dal Consiglio d'Europa o da altri organismi interessati;

2) fondi provenienti dal bilancio dell'Università di Ferrara;

3) assegnazioni provenienti dal Ministero della pubblica istruzione;

4) tasse di iscrizione ai corsi di aggiornamento, stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta della facoltà e del senato accademico, sentito il consiglio direttivo del centro;

5) contributi di enti e di privati versati per contratti e convenzioni o a titolo di liberalità.

Art. 313. — L'amministrazione e la contabilità del centro sono tenute in conformità del «Regolamento di amministrazione e contabilità generale» dell'Università degli studi di Ferrara che recepisce il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, con particolare riguardo al titolo IV (gestione degli istituti).

I beni mobili destinati al centro saranno iscritti in appositi inventari e dati in consegna al direttore del centro stesso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 26 aprile 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 313

89A2506

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 maggio 1988.

Modificazione allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Sassari e convalidati dal Consiglio universitatio nazionale nel suo parere;

Accertato l'avvenuto espletamento dell'istruttoria prevista dalla C.M. n. 1752/82.

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 67 relativo al corso di laurea in chimica, all'elenco degli insegnamenti complementari - indirizzo organico - biologico ed indirizzo inorganico - chimico - fisico, è aggiunto il seguente nuovo insegnamento:

chimica merceologica.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 14 maggio 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989
Registro n. 23 Istruzione, foglio n. 329

89A2467

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Parma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1986, n. 947, con il quale è stato modificato l'ordinamento didattico universitario, relativo al corso di studi per il conseguimento della laurea in medicina veterinaria;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Parma e ritenuti validi dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 142 a 144 compresi, relativi al corso di laurea in medicina veterinaria sono soppressi e sostituiti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, dai seguenti nuovi articoli:

Art. 142. — La facoltà di medicina veterinaria conferisce la laurea in medicina veterinaria.

Il titolo di ammissione è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 143 (A) *(Durata ed articolazione del corso)*. — La durata del corso di studi in medicina veterinaria è di cinque anni di insegnamento teorico e pratico e comporta almeno 4500 ore complessive di lezioni teoriche, esercitazioni nonché il periodo semestrale di tirocinio pratico post-lauream.

I cinque anni di studio comprendono un biennio propedeutico ed un triennio professionale.

Non sono ammessi a sostenere gli esami del triennio professionale gli studenti che non abbiano superato gli esami delle materie relative al biennio propedeutico nonché una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese.

Per realizzare una migliore professionalità del laureato sono previsti degli orientamenti per i singoli settori delle attività veterinarie.

Il corso di studi, pertanto, si articola in insegnamenti comuni ed insegnamenti di orientamento.

Gli orientamenti previsti sono cinque e precisamente: clinico, ispettivo, infettivistico, zootecnico, bio-patologico generale e sperimentale.

Tutte le discipline degli orientamenti hanno durata semestrale.

Lo studente è tenuto a scegliere l'orientamento all'atto dell'iscrizione al terzo anno.

La frequenza ai corsi è obbligatoria.

Per ciascun anno accademico il consiglio di facoltà, nell'ambito della propria autonomia didattica, delibera di attivare, per ciascun orientamento, sei discipline, fissando però soltanto tre prove di esami finali, accorpando le discipline attivate.

Il consiglio di facoltà può inoltre attivare, per un determinato orientamento, anche discipline facenti parte dell'elenco di un altro orientamento.

Art. 144 (B) *(Immatricolazione)*. — Il consiglio di corso di laurea ed il consiglio di facoltà, per le rispettive competenze, prima dell'inizio di ogni anno accademico indicano, alle autorità accademiche dell'Ateneo, il numero massimo degli studenti iscrivibili al primo anno del corso di laurea in medicina veterinaria.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione della facoltà, precisando le strutture a disposizione per il corretto svolgimento del corso di laurea.

Le autorià accademiche, tenuto conto delle indicazioni fornite dalle facoltà, e sulla base della vigente normativa, adotteranno, gli opportuni provvedimenti, comunicandoli al Ministero della pubblica istruzione, che ne valuterà la congruità nel quadro della programmazione universitaria nazionale.

Art. 145 (C) *(Piani di studio)*. — Il consiglio di facoltà stabilisce annualmente il piano degli studi indicando le norme di propedeuticità per le discipline dei corsi comuni e degli orientamenti.

Art. 146 (D) *(Corsi intensivi)*. — Il consiglio di facoltà, in ragione delle esigenze didattiche relative allo svolgimento propedeutico di alcune materie dello stesso anno di corso, può stabilire corsi intensivi in due cicli distinti, con esami finali delle singole discipline durante l'anno accademico.

Art. 147 (E) *(Esame di laurea)*. — L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su di un argomento concordato con un docente della facoltà.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver superato gli esami di tutti gli insegnamenti comuni e di quelli che costituiscono l'orientamento da lui scelto.

Art. 148 (F) *(Tirocinio post-lauream)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di Stato di abilitazione all'esercizio professionale, i laureati in medicina veterinaria devono aver compiuto, dopo il conseguimento della laurea, il tirocinio pratico di durata semestrale. Esso si svolge in due periodi distinti per ciascun anno accademico.

Art. 149 *(Insegnamenti comuni del biennio propedeutico)*:

	Annualità	Esami
Fisica	0,5	1
Biomatematica	0,5	
Chimica	1	1
Chimica propedeutica alla biochimica	0,5	
Botanica veterinaria	1	1
Zoologia generale e speciale veterinaria	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata I	1	1
Anatomia veterinaria sistematica e comparata II	1	
Anatomia topografica veterinaria	0,5	
Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale I	1	1
Fisiologia veterinaria ed etologia e protezione animale II	1	
Biochimica	1	1
Microbiologia ed immunologia veterinaria	1	1
Elementi di agronomia ed economia rurale	0,5	1
Totale	12,5	10

Insegnamenti comuni del triennio professionale:

	Annualità	Esami
Patologia generale veterinaria	1	1
Anatomia patologica veterinaria I	1	1
Anatomia patologica veterinaria II	1	
Farmacologia, farmacodinamica e farmacia veterinaria	1	1
Tossicologia	1	1
Patologia della riproduzione e fecondazione artificiale	1	1
Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria	1	1
Propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica	0,5	1
Propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica	0,5	
Patologia medica veterinaria	1	1
Patologia chirurgica veterinaria	1	1
Clinica medica veterinaria	1	1
Terapia medica veterinaria	0,5	
Clinica chirurgica veterinaria	1	1
Anestesiologia veterinaria	0,5	
Medicina legale, deontologia e legislazione e protezione animale	1	1
Radiologia veterinaria e medicina nucleare	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I	1	1
Malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria II	1	
Zootecnica I: valutazione morfofunzionale degli animali, etnologia igiene ed etologia zootecnica	1	1
Zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale	1	1
Nutrizione e alimentazione animale	1	1
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I	1	1
Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari	0,5	
Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale II	1	1
Igiene e tecnologia alimentare	0,5	
Patologia aviare	1	1
Parassitologia veterinaria	0,5	1
Malattie parassitarie degli animali domestici	0,5	
Totale	25	21

Per gli insegnamenti rispettivamente di fisica e biomatematica, di chimica e chimica propedeutica alla biochimica, di anatomia veterinaria I e II e anatomia topografica veterinaria, di fisiologia veterinaria ed etologia I e II, di anatomia patologica veterinaria I e II, di propedeutica I: semeiologia medica veterinaria e metodologia clinica e propedeutica II: semeiologia chirurgica veterinaria e metodologia clinica, di clinica medica veterinaria e terapia medica veterinaria, di clinica chirurgica veterinaria e anestesiologia veterinaria, di malattie infettive (eziologia, patologia, epidemiologia, prevenzione) e polizia sanitaria I e II, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale I e lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari, di ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale - II e igiene e tecnologia alimentare, di parassitologia veterinaria e malattie parassitarie degli animali domestici, si procederà ad un unico esame finale di profitto.

A giudizio della facoltà alcune discipline del biennio propedeutico possono essere insegnate durante il terzo anno; però la prova di esame finale di quelle discipline è propedeutica rispetto a quelle del triennio professionale. Sempre a giudizio della facoltà, alcune discipline del triennio professionale possono essere impartite durante il secondo anno, nel qual caso la prova finale di esame può essere sostenuta senza tener conto della propedeuticità prevista per le discipline del biennio propedeutico.

Lo studente, inoltre, è tenuto a sottoporsi ad una prova di accertamento della conoscenza della lingua inglese, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, prima dell'iscrizione al terzo anno.

DISCIPLINE DEGLI ORIENTAMENTI

A) Orientamento clinico:

andrologia veterinaria;

biochimica clinica veterinaria;

biomeccanica applicata;

chemioterapia veterinaria;

clinica traumatologica veterinaria;

diagnostica di laboratorio;

ematologia clinica comparata;

endocrinologia degli animali domestici;

etologia e protezione animale;

immunologia clinica veterinaria;

istopatologia;

medicina operatoria veterinaria;

micologia clinica veterinaria;

oftalmologia comparata;

oncologia veterinaria;

ortopedia veterinaria;

ostetricia veterinaria;

patologia avicunicola;

patologia bovina;

patologia degli animali da compagnia;

patologia degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo;

patologia endocrina;

patologia equina;

patologia nutrizionale e metabolica;

patologia ovina e caprina;

patologia suina;

patologia tropicale veterinaria;

podologia;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica.

B) Orientamento ispettivo:

analisi chimico-fisica delle carni, dei prodotti derivati e degli altri prodotti di origine animale;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

biochimica applicata;

chimica degli additivi e dei residui;

chimica e biochimica degli alimenti di origine animale;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e controllo dei prodotti della pesca;

ispezione sanitaria del pollame;

istopatologia;

legislazione veterinaria nazionale e della C.E.E. sugli alimenti di origine animale;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

tecnica conserviera degli alimenti di origine animale;

tecnica delle applicazioni frigorifere;

tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;

tecnologia applicata alla lavorazione e trasformazione dei prodotti di origine animale;

tossicologia dei residui negli alimenti.

C) Orientamento infettivistico:

antropozoonosi;

batteriologia veterinaria;

chemioterapia veterinaria;

diagnostica sperimentale delle malattie infettive;

entomologia e aracnologia veterinaria;

epidemiologia veterinaria;

genetica dei microrganismi e biotecnologia;

igiene del latte e dei latticini;

igiene e tecnologia avicola;

immunologia clinica veterinaria;

immunopatologia;

informatica e statistica applicata alle malattie infettive;

ittiopatologia;

malattie delle api;

micologia veterinaria;

microbiologia degli alimenti di origine animale;

patologia del coniglio e della selvaggina;

patologia infettiva degli animali da laboratorio e da pelliccia;

patologia infettiva degli equini;

patologia infettiva degli ovini e caprini;

patologia infettiva dei carnivori;

patologia infettiva del bovino;

patologia infettiva del suino;

patologia tropicale veterinaria;

profilassi delle malattie parassitarie;

protozoologia;

sanità pubblica veterinaria;

tecnica di risanamento ambientale in sanità pubblica veterinaria;

tecniche di sondaggio in sanità pubblica veterinaria;

virologia veterinaria.

D) Orientamento zootecnico:

acquacoltura;

allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio;

allevamento degli animali da affezione;

allevamento degli equini;

allevamento degli ovini e dei caprini;

allevamento dei bovini;

allevamento dei bufali;

allevamento dei suini;

alpicoltura e zootecnia montana;

approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale;

avicoltura;

biochimica applicata;

biologia vegetale applicata;

biometria zootecnica;

coniglicoltura ed allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio;

contabilità e gestione dell'azienda zootecnica;

dietologia ed igiene alimentare nell'allevamento intensivo;

ecologia;

endocrinologia degli animali domestici;

elicicoltura;

etnografia e demografia zootecnica;

etologia e protezione animale;

etologia zootecnica;

fisioclimatologia ed ecologia veterinaria;

foraggicoltura e conservazione dei foraggi;

idrobiologia e piscicoltura;

igiene zootecnica;

igiene degli alimenti e delle produzioni animali;

igiene ed edilizia zootecnica;

immunogenetica zootecnica;

informatica applicata alle produzioni animali e statistica;

legislazione zootecnica e mangimistica;

miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica;

produzione ed igiene del latte;

tecnica mangimistica;

tecnologia delle carni;

tecnologia dei prodotti lattiero caseari;

tossicologia applicata alle produzioni animali;

valutazione nutrizionale degli alimenti per animali;

zoocolture;

zootecnica tropicale e sub tropicale.

E) Orientamento biopatologico generale e sperimentale:

acquacoltura;

anatomia aviare;

anatomia comparata;

biochimica applicata;

biochimica comparata;

biochimica zootecnica;

biologia dei vertebrati di interesse medico-veterinario;

biologia molecolare;

biologia vegetale applicata;

chimica degli alimenti di origine animale;

chimica delle acque;

chimica e biochimica clinica veterinaria;
chimica fisiologica;
citologia;
diagnostica di laboratorio;
ecologia;
ematologia comparata;
embriologia sperimentale;
endocrinologia degli animali domestici;
enzimologia;
etologia veterinaria;
fisioclimatologia;
fisiologia comparata;
fisiologia della nutrizione animale;
fisiopatologia comparata degli animali domestici;
genetica;
inquinamento ambientale;
istituzioni di matematica;
istochimica;
istopatologia;
metabolismo energetico;
metodologie strumentali chimiche e biochimiche;
morfologia delle specie ittiche;
neuroanatomia veterinaria;
neurofisiologia veterinaria;
oncologia veterinaria;
patologia degli animali da laboratorio;
sviluppo e senescenza degli animali domestici;
tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica;
tecniche fisiologiche e metodologiche sperimentali;
tecnologie chimiche e biochimiche;
teratologia veterinaria;
tossicologia sperimentale veterinaria;
tossicologia veterinaria.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1989
Registro n. 24 Istruzione, foglio n. 174

89A2507

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1989.

Modificazione allo statuto del Politecnico di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto del Politecnico di Torino, approvato con regio decreto 1° ottobre 1936, n. 2456 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983, n. 1236 ed in particolare l'art. 7;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche del Politecnico anzidetto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici del Politecnico di Torino e convalidati dal Consiglio universitatio nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto del Politecnico di Torino, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Il secondo comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1983 n. 1236, che recita: «Ogni laureando dovrà comunicare alla presidenza l'argomento della tesi di laurea vistato dal professore relatore e dagli eventuali correlatori entro il 15 dicembre del quinto anno di iscrizione in corso e fuori corso» è soppresso.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1989

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1989
Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 70

89A2468

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 maggio 1989.

Emissione di certificati di credito del Tesoro in ECU, con godimento 24 maggio 1989, di durata sessennale, per l'importo di 1.000 milioni di ECU.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'articolo art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 542, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989;

Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1988, n. 541 (legge finanziaria 1989), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi e altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 9,90% annuo lordo, per un importo in valore nominale di 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di sei anni con inizio il 24 maggio 1989 e scadenza il 24 maggio 1995.

Art. 2.

Salvo quanto disposto dagli articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso.

In conformità al regolamento CEE n. 3180/78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'Unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti:

0,719 marco tedesco;
3,71 franchi belgi
1,31 franchi francesi;
0,140 franco lussemburghese
0,0878 lira sterlina;
0,219 corona danese
140 lire italiane;
0,00871 sterlina irlandese
0,256 fiorino olandese;
1,15 dracme greche.

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti, nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità.

Art. 3.

I certificati possono essere acquistati da soggetti residenti e non residenti e circolare in Italia e all'estero; sui certificati sottoscritti in lire di conto estero ovvero in lire interne e successivamente ceduti a non residenti, in conformità alle vigenti disposizioni valutarie, potrà essere apposta la stampigliatura «pagabile all'estero» su richiesta di una «banca abilitata» avanzata per conto dell'interessato.

Nelle more dell'allestimento dei titoli, per gli effetti della stampigliatura, potrà essere richiesto il deposito delle ricevute provvisorie in appositi conti di deposito della gestione centralizzata — denominati «CTE stampigliati» — istituiti presso la Banca d'Italia a nome delle «banche abilitate» e per conto dei non residenti.

Art. 4.

I certificati hanno taglio unitario di 1.000 ECU.

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 1.000, 10.000, 100.000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. È ammesso il tramutamento di certificati al portatore in titoli nominativi e viceversa, nonché la divisione e la riunione dei certificati medesimi in altri di taglio non inferiore a quello unitario o multiplo di esso.

I numeri assegnati ai certificati all'atto della loro emissione verranno ripetuti sui titoli allestiti in seguito alle operazioni suddette.

I certificati da stampigliare «pagabile all'estero» potranno essere solo al portatore in tutti i tagli sopra indicati.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 5.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, citato nelle premesse, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Art. 6.

I certificati muniti della stampigliatura «pagabile all'estero» costituiscono obbligazioni dirette generali e non condizionate del Governo italiano; essi hanno ed avranno il medesimo rango tra loro e nei confronti di qualsiasi altro debito estero non privilegiato dello Stato.

Non saranno collocati all'estero titoli del Governo italiano o garantiti dal Governo italiano che siano assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, salvo che non venga attribuita ai certificati muniti di stampigliatura «pagabile all'estero» analoga garanzia.

Qualunque portatore di un certificato munito della stampigliatura «pagabile all'estero» avrà facoltà di chiedere il rimborso anticipato, comprensivo del capitale e degli interessi maturati, del titolo stesso, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire alla banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi del successivo art. 16 del presente decreto prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione ai certificati;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e condizioni dei certificati in conformità al presente decreto, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca designata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 16 ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del certificato;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 7.

Il prezzo di emissione dei certificati è stabilito, in ECU, nella misura del cento per cento del valore nominale dei certificati.

Il versamento degli importi sottoscritti in lire italiane dovrà essere effettuato sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi, di due giorni lavorativi prima dell'inizio della sottoscrizione del prestito.

Le «banche abilitate» consorziate sono altresì facoltizzate a regolare direttamente in ECU i titoli sottoscritti dagli operatori non residenti.

Art. 8.

I certificati verranno rimborsati in ECU in unica soluzione il 24 maggio 1995 al valore previsto dal successivo art 9. L'interesse annuo lordo sui certificati è fissato nella misura del 9,90% sul valore nominale in ECU.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della trattenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 24 maggio di ciascun anno a partire dal 1990 e sino al 1995. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico italiano.

Art. 9.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati, a scelta del portatore, in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento, od in lire italiane.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati, con decreto del Ministro del tesoro, in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima del 24 maggio di ciascun anno dal 1990 al 1995.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», nonché — nelle more dell'allestimento dei titoli stessi — per i CTE riconosciuti nei depositi di cui al precedente art. 3, i suddetti pagamenti verranno effettuati in ECU mediante accreditamento ovvero trasferimento ad un conto in ECU, sempre che ciò non contrasti con le norme valutarie eventualmente applicabili nel luogo di pagamento.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 10.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura di cui al successivo art. 11.

Per i certificati con stampigliatura «pagabile all'estero», i pagamenti verranno effettuati in una delle valute componenti l'ECU scelta dalla banca designata ai sensi dell'art. 16, adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12 con riferimento al quarto giorno lavorativo in Lussemburgo precedente la scadenza delle cedole di interesse o del certificato. Inoltre detta banca, il primo giorno lavorativo in Lussemburgo seguente la data in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, sceglierà una valuta componente dell'ECU nella quale dovranno essere effettuati tutti i pagamenti riferiti ai certificati e alle relative cedole, aventi una precedente data di scadenza, ma non ancora presentati per il pagamento. L'importo di ciascun pagamento nella valuta prescelta verrà calcolato adottando la procedura di calcolo di cui all'art. 12, con riferimento a tale primo giorno lavorativo. I pagamenti da eseguire in un Paese diverso da quello della valuta prescelta potranno essere effettuati tramite assegno o trasferimento bancario.

Art. 11.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo, l'equivalente dell'ECU in lire, per i certificati non recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla media delle quotazioni di chiusura di questa valuta alle borse valori di Roma e di Milano, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi due giorni lavorativi prima della data di scadenza delle cedole e del capitale da rimborsare;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzata per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente media disponibile per tale o tali valute rilevata dall'Ufficio italiano dei cambi.

Art. 12.

Nel caso in cui l'ECU non sia più usato nel Sistema monetario europeo l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti, per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero», sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo per ogni giorno («giorno di valutazione») come segue:

le componenti dell'ECU (le «componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

l'equivalente dell'ECU sarà calcolato in primo luogo in dollari USA come somma dell'equivalente in tale valuta delle componenti; l'equivalente dell'ECU in ciascuna delle valute componenti sarà poi calcolato sulla base dell'equivalente in dollari USA dell'ECU, utilizzando gli stessi tassi usati per determinare l'equivalente delle componenti in dollari USA, come sotto precisato;

l'equivalente in dollari USA di ciascuna componente sarà determinato dalla borsa valori di Lussemburgo sulla base del tasso medio a pronti prevalente alle ore quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo del giorno di valutazione fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, nel Paese di ciascuna valuta componente l'ECU.

Nel caso in cui tale quotazione diretta non sia disponibile per una delle valute componenti nel giorno di valutazione da parte di una qualsiasi delle banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, a causa della chiusura dei mercati valutari nel Paese di emissione di tale valuta componente, o per qualsiasi altra ragione, ai fini del calcolo dell'equivalente dell'ECU al giorno di valutazione, saranno usate le più recenti quotazioni dirette per tale valuta componente ottenute dalla borsa valori di Lussemburgo; peraltro tali più recenti quotazioni possono essere usate solo se erano prevalenti, nel Paese di emissione della valuta componente, non più di due giorni lavorativi prima del giorno di valutazione. Oltre tale periodo di due giorni lavorativi, la borsa valori di

Lussemburgo determinerà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base dei tassi di conversione ricavati dalle quotazioni medie a pronti per tale valuta componente e per il dollaro USA prevalenti alle quattordici e trenta minuti, ora del Lussemburgo, in tale giorno di valutazione, fornito alla borsa valori di Lussemburgo da una o più delle maggiori banche scelte dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, in un Paese diverso da quello emittente tale valuta componente.

Entro tale periodo di due giorni lavorativi la borsa valori di Lussemburgo stabilirà l'equivalente in dollari USA di tale componente sulla base di tali tassi di conversione qualora la banca, designata ai sensi dell'articolo 16, ritenga che l'equivalente così calcolato sia più significativo rispetto all'equivalente in dollari USA calcolato sulla base di tali più recenti quotazioni dirette.

A meno che non sia diversamente stabilito dalla banca, designata ai sensi dell'art. 16, qualora ci sia più di un mercato per trattare qualsiasi valuta componente, a causa di regolamentazioni valutarie o per qualunque altra ragione, il mercato cui riferirsi per ciascuna di tali valute componenti sarà quello nel quale un emittente non residente di titoli stilati in tale valuta acquisterebbe tale valuta allo scopo di effettuare pagamenti con riferimento ai titoli stessi.

Tutte le decisioni della banca designata ai sensi dell'art. 16 o della borsa valori di Lussemburgo saranno prese a loro esclusiva discrezione e saranno considerate decisive a tutti gli effetti e vincolanti per l'emittente e per i portatori dei certificati e delle cedole.

Art. 13.

In relazione alle ipotesi disciplinate dagli articoli 11 e 12, nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali due o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 14.

Il prestito per un valore nominale di 1.000 milioni di ECU sarà collocato mediante assunzione a fermo da parte di un consorzio di collocamento e di garanzia promosso dalla Banca d'Italia.

Per i CTE di pertinenza di non residenti da regolare in ECU di cui al terzo comma del precedente art. 7 le «banche abilitate» consorziate provvederanno a comunicare alla Banca d'Italia, l'ammontare di ECU pari al nominale dei CTE medesimi non oltre il giorno per la parità di cambio lira/ECU stabilito al secondo comma dello stesso art. 7 per il regolamento in lire italiane.

Il Tesoro riconoscerà al suddetto consorzio, sul predetto ammontare nominale, una provvigione di garanzia pari allo 0,25% ed una provvigione di collocamento pari all'1%. Il consorzio offrirà i certificati in pubblica sottoscrizione, al prezzo del cento per cento del valore nominale, nel periodo dal 24 al 25 maggio 1989 compreso, salvo chiusura anticipata, senza corresponsione di dietimi di interesse da parte dei sottoscrittori.

La Banca d'Italia provvederà a stabilire le modalità dell'offerta e la misura della provvigione di collocamento che potrà essere riconosciuta dai consorziati alle banche, agli agenti di cambio ed altri intermediari finanziari.

Il Tesoro riconoscerà inoltre alla Banca d'Italia una provvigione dello 0,05% sull'intero ammontare nominale del prestito a fronte di tutte le spese connesse con il collocamento dei certificati, con la quotazione degli stessi presso le borse valori, nonché con le spese di pubblicità.

Art. 15.

Entro il 26 maggio 1989, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare al netto della provvigione complessiva dell'1,30%, e senza corresponsione dei dietimi di interesse:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 22 maggio 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU, sulla base della media delle quotazioni di chiusura lira/ECU alle borse valori di Roma e di Milano del giorno 23 maggio 1989, rilevate dall'Ufficio italiano dei cambi.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 16.

Il pagamento delle cedole e il rimborso dei certificati verranno effettuati dalla Banca d'Italia e dalle aziende di credito eventualmente incaricate dalla Banca d'Italia stessa.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare con una banca l'accordo per il servizio finanziario dei certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero». Tale accordo prevederà che la suddetta banca possa incaricare, con il consenso della Banca d'Italia, altre banche per lo svolgimento del servizio stesso.

I rapporti tra la Banca d'Italia e il Tesoro conseguenti il servizio finanziario del prestito, saranno regolati con separato decreto ministeriale.

La consegna dei certificati sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato alla Banca d'Italia per la successiva consegna alle banche incaricate del collocamento del prestito.

Tutti gli atti comunque riguardanti il collocamento dei certificati, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso tutte le borse valori italiane; ove si verifichino le necessarie condizioni, verrà inoltre richiesta l'ammissione a quotazione presso la borsa valori di Lussemburgo per i certificati recanti la stampigliatura «pagabile all'estero».

I certificati sono compresi tra i titoli sui quali la Banca d'Italia è autorizzata a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni italiane.

Art. 18.

Il termine di prescrizione è di cinque anni per le cedole e di dieci anni per il capitale dei certificati, decorrenti dalla data delle relative scadenze.

Art. 19.

L'emissione di cui al presente decreto, i certificati e le relative cedole sono disciplinati dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano e i portatori dei certificati e delle cedole ha giurisdizione esclusiva la Magistratura amministrativa italiana, ai sensi dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto del 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 1963, n. 1343, come risulta modificato dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 1984, n. 74.

Art. 20.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale. I certificati saranno stampati in lingua italiana ed inglese; il testo ufficiale sarà quello in lingua italiana.

Sul verso dei certificati saranno riportati i termini e le condizioni del prestito in conformità agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17, 18 e 19 del presente decreto.

Art. 21.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1990 al 1995, nonché quello per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1995, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 maggio 1989

Il Ministro: AMATO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 maggio 1989
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 48

89A2525

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 24 maggio 1989.

Modificazioni al piano di ripartizione delle frequenze per gli aeroporti di Linate e Fiumicino.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Viste le norme del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive modificazioni;

Visto il regolamento delle radiocomunicazioni allegato alla convenzione internazionale delle telecomunicazioni, Nairobi 82 ratificata con legge 9 maggio 1986, n. 149;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1983 ed in particolare il punto 7 della introduzione dell'allegato piano di ripartizione delle frequenze;

Viste le note n. 53 e n. 54 del predetto piano;

Vista l'impossibilità da parte dell'Azienda autonoma di assistenza al volo di sostituire con impianti radar funzionanti in altra banda di frequenze, quelli attualmente operanti nella banda di frequenza 590-606 MHz entro il termine fissato nelle note di cui al punto precedente;

Considerato che l'eventuale interruzione del servizio radar comporterebbe gravi ripercussioni non solo sul piano della regolarità del traffico aereo nazionale ed internazionale ma anche su quello della sicurezza del volo in un momento di forte incremento della circolazione aerea;

Decreta:

Art. 1.

La nota n. 53 del piano di ripartizione delle frequenze allegato al citato decreto ministeriale 31 gennaio 1983 è variata come segue:

«Nella banda di frequenze 590-606 MHz le stazioni del servizio di radiodiffusione sono soggette fino al 31 dicembre 1991 al preventivo accertamento di compatibilità con gli esistenti impianti di radionavigazione al fine di assicurarne la protezione».

La nota n. 54 dello stesso piano di ripartizione delle frequenze allegato al decreto ministeriale 31 gennaio 1983 è variata come segue:

«Il servizio di radionavigazione è limitato agli esistenti impianti di radionavigazione di Linate e Fiumicino; tale servizio deve cessare entro e non oltre il 31 dicembre 1991».

Art. 2.

Chiunque contravvenga alle disposizioni contenute nel presente decreto ministeriale incorre nelle sanzioni di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 maggio 1989

Il Ministro: MAMMÌ

89A2513

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 26 maggio 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «Serra d'Ivrea» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Serra d'Ivrea» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive nonché di riferimento al nome di vitigni;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 del 6 agosto 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Serra d'Ivrea» per i vini da tavola alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive nonché di riferimento al nome di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica «Serra d'Ivrea».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma comprende l'intero territorio dei seguenti comuni, ricadenti nelle province di Torino e Vercelli: Andrate, Bollengo, Borgofranco d'Ivrea, Burolo, Chiaverano, Montalto Dora, Nomaglio, Palazzo Canavese, Piverone, Cavaglià, Cerrione, Dorzano, Magnano, Roppolo, Sala Biellese, Salussola, Torrazzo, Viverone, Zimone, Zubiena.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Serra d'Ivrea» può essere completata dal riferimento al nome dei seguenti vitigni:

provincia di Torino: Avana N, Avarengo N, Barbera N, Bonarda piemontese N, Brachetto N, Ciliegiolo N, Dolcetto N, Doux d'Henry N, Freisa N, Nebbiolo N, Malvasia di Schierano N, Merlot N, Neretto di Bairo N, Plassa N, Sangiovese N, Lambrusca d'Alessandria N, Neretto Cuneese N;

provincia di Vercelli: Barbera N, Bonarda piemontese N, Croatina N, Dolcetto N, Freisa N, Nebbiolo N, Uva rara N, Vespolina N, Neretto di Bairo N.

I riferimenti ai nomi dei vitigni di cui al precedente comma possono essere utilizzati a condizione che i vini derivino da uve, dei rispettivi vitigni che siano prodotte nella provincia per la quale i vitigni stessi siano stati previsti.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Serra d'Ivrea» può essere altresì completata dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A2438

DECRETO 26 maggio 1989.

Riconoscimento della indicazione geografica «Valle Cerrina» per i vini da tavola, delimitazione della relativa zona di produzione e autorizzazione all'uso di riferimenti aggiuntivi.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento CEE n. 355/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per la designazione e la presentazione dei vini e dei mosti di uve;

Visto in particolare, l'art. 3, punto 2, del citato regolamento che demanda agli Stati membri la possibilità di rendere obbligatoria, vietare o limitare l'utilizzazione di alcune indicazioni nella designazione dei vini da tavola con indicazione geografica prodotti nel proprio territorio;

Visto il proprio decreto 21 dicembre 1977 contenente norme sulla designazione e presentazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 2 novembre 1978 contenente norme complementari al citato decreto 21 dicembre 1977;

Visto il proprio decreto 5 agosto 1982 contenente norme per l'uso di riferimenti aggiuntivi ai fini della designazione dei vini da tavola con indicazione geografica;

Visto il proprio decreto 9 dicembre 1983 contenente norme integrative relative ai vini da tavola con indicazione geografica;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere il riconoscimento dell'indicazione geografica «Valle Cerrina» per i vini da tavola, la delimitazione della relativa zona di produzione e l'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive e riferimento al nome di vitigni;

Visto il parere espresso dalla regione Piemonte;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1988;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alla realtà ed alle esigenze connesse alla situazione vitivinicola locale, di provvedere al riconoscimento della indicazione geografica «Valle Cerrina» per i vini da tavola, alla delimitazione della relativa zona di produzione e all'autorizzazione all'uso di indicazioni aggiuntive nonché di riferimento al nome di vitigni;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta l'indicazione geografica dei vini da tavola «Valle Cerrina».

La zona di provenienza delle uve atte a produrre i vini da tavola di cui al precedente comma, che qui di seguito si trascrive, comprende l'intero territorio dei comuni di: Alfiano Natta, Camino, Castelletto Merli, Cereseto, Cerrina Monferrato, Gabiano, Mombello Monferrato, Moncestino, Murisengo, Odalengo Grande, Odalengo Piccolo, Ponzano Monferrato, Serralunga di Crea, Solonghello, Villadeati, Villamiroglio e parzialmente il comune di Pontestura; tutti ricadenti in provincia di Alessandria.

Il punto di partenza della demarcazione con linea verde è nei pressi delle due punte a quota 136, luogo in cui convergono la s.s. n. 590 della Valle Cerrina e la s.s. di Moncalvo n. 457. Procedendo verso sud si segue la linea di confine del comune di Cereseto con i comuni di Treville, Sala Monferrato e Ottiglio, salendo gradualmente di quota man mano che ci si sposta verso sud-sud-ovest; si passa infatti dai 136 m di quota del punto di partenza ai 267 m punto in cui presso la località Spinosa Bassa inizia il confine tra la provincia di Alessandria e la provincia di Asti, si segue il confine di provincia perso nord-ovest scendendo a quota 162 nei pressi della cascina Quartera, si attraversa prima la s.s. di Moncalvo n. 457 poi il rio Colòbrio, si fiancheggia il rio Colòbrio in direzione sud-ovest quindi con una leggera deviazione si attraversa in due punti la ferrovia Asti-Casale, si avanza sempre verso sud attraversando ancora una volta la s.s. di Moncalvo e la ferrovia Asti-Casale, dopo di che si segue per un lungo tratto verso ovest il rio Fornace salendo man mano a quota 182 - 198 - 218 dove nei pressi della cascina Vercellana il tragitto devia verso sud seguendo sempre la linea di confine tra le due province costeggiando ancora per un buon tratto la ferrovia fino alla stazione di Tonco-Alfiano scendendo a quota 158, si procede in direzione nord-ovest sfiorando località Fornaci a quota 162, cascina Piane a quota 215, cascina Campasso a quota 235. Si sale verso nord per circa 700 m a quota 265 e si scende verso sud-ovest attraversando la frazione Paletti a quota 235, passando ai piedi del Bricco di Vadarengo fino nei pressi della cascina Gaminella a quota 201. Si sale verso nord-ovest seguendo sempre il confine di provincia e attraversando la Valle Goretto, scartando il colle di S. Emiliano a quota 230, la cascina Dogana a quota 180, attraversando la località Puzzi a quota 266, il Bricco Mestiola a quota 296, il torrente Stura a quota 250, la s.s. della Valle Cerrina; si passa nei pressi del Monte Asinaro a quota 310 e si sale a nord fino al Bricco Maccagnone a quota 310, da qui si procede verso nord-est passando tra la Casina Rossa e la cascina Belizzolo incontrando dopo circa 1,8 km il punto in cui si incrociano i confini tra le province di Alessandria, Asti e Torino. Da qui si procede sempre in direzione nord-est seguendo però la linea di confine tra le province di Alessandria e Torino, passando nei pressi del Bricco Scieis a quota 361, della frazione Mezzalfenga a quota 239, il Monte della Valle a quota 362, le frazioni Santa Lucia a quota 221 e Fravagnano a quota 210, il Bricco Sgarbina a quota 344 fino ad incrociare la s.p. a nord del comune di Moncestino, strada che ha un percorso parallelo a quello del fiume Po.

La linea di delimitazione segue ora questa strada per circa 6 km verso est, per poi costeggiare il fiume Po per parecchi km fino ad un'ansa del fiume stesso a poche centinaia di metri a nord-ovest del centro abitato del comune di Pontestura, da qui si procede verso sud tagliando fuori il centro abitato, seguendo la s.s. di Pontestura n. 455 per 3 km fino al punto di innesto con la s.s. della Valle Cerrina n. 590. Si segue questa statale per 900 m in direzione sud-est fino al punto di convergenza con la s.s. di Moncalvo n. 457, punto di partenza.

Art. 2.

L'indicazione geografica dei vini da tavola «Valle Cerrina» può essere completata dal riferimento al nome dei seguenti vitigni: Aleatico N, Bonarda piemontese N, Brachetto N, Cortese B, Dolcetto N, Favorita B. Freisa N, Malvasia di Casorzo N, Moscato bianco B, Mulier Thurgau B, Pinot bianco B, Pinot grigio G, Pinot nero N, Riesling italico B, Riesling renano B, Cabernet Sauvignon N, Chardonnay B, Croatina N, Lambrusca d'Alessandria N, Merlot N, Moscato nero N, Nebbiolo N, Sauvignon B, Timorasso B, Sangiovese N, nonché dalle indicazioni aggiuntive bianco, rosso e rosato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 maggio 1989

Il Ministro: MANNINO

89A2439

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Albino dall'ambito territoriale n. 13 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del metanodotto Chiuduno-Albino da parte della SNAM. (Deliberazione n. IV/41360).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla SNAM per la realizzazione del metanodotto Chiuduno-Albino su aree ubicate nel comune di Albino sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, ai sensi della legge 10 febbraio 1953, n. 136, e per quanto espresso nella relazione tecnica datata 22 agosto 1988, allegata all'istanza;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione che le opere consistano nella posa di tubazioni totalmente interrate e che relativamente agli attraversamenti di zone boscate lo SPAFA di Bergamo con nota n. 10353 del 19 ottobre 1988 si è espresso, ai sensi della legge regionale n. 8/76, con prescrizioni tali da garantire un ripristino delle aree compatibili anche con gli aspetti ambientali;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulta in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dell'ambito territoriale n. 13 individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione: con le eventuali prescrizioni del caso atte a maggiormente garantire il migliore inserimento delle opere nell'ambiente;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Albino, mappali 2182, 2180, foglio 22; mappali 1103, 1370, 2184, 2183, 722, 1104, 2439, 1102, foglio 23; mappali 1336, 1339, foglio 19; mappali 1340, 1341, foglio 18, dall'ambito territoriale n. 13, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 13 individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Albino copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 4 aprile 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A2473

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione, la ricostruzione e l'adeguamento tecnologico della sciovia «Baby 2000», località Buccellina di Piatta, da parte della S.I.B. S.p.a. (Deliberazione n. IV/41361).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.B. S.p.a. per la realizzazione di adeguamento tecnologico sciovia «Baby 2000» su area ubicata nel comune di Valdisotto, mapp. 19, 25, 11, foglio 19, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 13 dicembre 1974, così come modificato dal decreto ministeriale 16 ottobre 1976, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti in completamento di un programma di impianti sciistici con la rilevante partecipazione economica del comune;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere incidono in modo modesto sull'aspetto del luogo, laddove si renda necessario il taglio di essenze arboree esistenti, e in modo ambientalmente irrilevante nelle aree a prato, trattandosi di potenziamento di impianto già esistente;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in elementi geomorfologici di grande dimensione, assenza di significative presenze antropiche;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto, mappali 19, 25, 11, foglio 19, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdisotto copia della *Gazzetta Ufficiale,* contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 4 aprile 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A2474

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della ristrutturazione della seggiovia «Ciuk-La Rocca» da parte della S.I.B. S.p.a. (Deliberazione n. IV/41362).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla S.I.B. S.p.a. per la ristrutturazione della seggiovia «Ciuk-La Rocca», su area ubicata nel comune di Valdisotto, mapp. 794, 795, 934, 940, foglio 14, e mapp. 106, 1, 5, 8, 11, 47, foglio 19, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 2 ottobre 1974, così come modificato dal decreto ministeriale 16 ottobre 1976, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «sociale» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi sociali, consistenti in completamento di un programma di impianti sciistici con la rilevante partecipazione economica del comune;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che trattasi di ristrutturazione di impianto esistente senza mutamento paesaggistico del luogo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in caratteri geomorfologici di grande dimensione, assenza di significative presenze antropiche;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare, della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdisotto, mappali 794, 795, 934, 940, foglio 14 e mappali 106, 1, 5, 8, 11, 47, foglio 19, dall'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdisotto copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 4 aprile 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A2475

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 1989.

Stralcio dell'area ubicata nel comune di Valdisotto dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione della apertura di un raccordo tra la stazione di arrivo della sciovia «Nicoletta» con la pista «Rocca»; di sistemazione ed allargamento della strada gippabile della sciovia «Nicoletta», alla località «La Rocca» e per l'adeguamento delle strutture, servizi ed accessori per la stazione di Bormio 2000, da parte della ditta S.I.B. S.p.a. (Deliberazione n. IV/41363).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter;*

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985, avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988, avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla ditta S.I.B. S.p.a., per la realizzazione di apertura di un raccordo tra la stazione di arrivo della sciovia «Nicoletta» con la pista «Rocca»; di sistemazione ed allargamento della strada gippabile dalla sciovia «Nicoletta» alla località «La Rocca»; di adeguamento delle strutture, servizi ed accessori per la stazione di Bormio 2000, su aree ubicate nel comune di Valdisotto, mapp. 794, 795, 934, 940, foglio 14; mapp. 106, 1, 5, 8, 11, 47, foglio 19; mapp. 120, 132, 134, 136, foglio 19 (Bormio 2000), sottoposte a vincolo paesaggistico in forza del decreto ministeriale 2 ottobre 1974, così come rettificato dal decreto ministeriale 16 ottobre 1976, nonché gravate da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricomprese nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni ed alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza «pubblica» e «sociale» dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi «pubblici» e «sociali», consistenti nel completamento di un programma di impianti, con la rilevante partecipazione economica del comune tesa all'incremento del turismo della valle, a favore della sua economia ed occupazione;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi «pubblici» e «sociali» ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui le aree in questione risultano assoggettate;

Verificato, in ordine alle aree di cui trattasi, che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dell'assenza di interventi antropici;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico sociale, propri del piano paesistico, consistenti in caratteri geomorfologici di grande dimensione, assenza di significative presenze antropiche, presenza di infrastrutture, assenza di rischio geologico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, le aree ubicate nel comune di Valdisotto, mapp. 794, 795, 934, 940, foglio 14; mapp. 106, 1, 5, 8, 11, 47, foglio 19; mapp. 120, 132, 134, 136, foglio 19 (Bormio 2000), dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdisotto copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale: il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, addì 4 aprile 1989

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

89A2476

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Rinvio della pubblicazione del testo del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 1989, n. 160, recante: «Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime».

Per esigenze tecniche la pubblicazione del testo del decreto-legge 4 marzo 1989, n. 77, coordinato con la legge di conversione 5 maggio 1989, n. 160, prevista in data odierna, è differita al giorno 16 giugno 1989.

89A2530

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II», in Roma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Istituto nazionale di riposo e cura per anziani «Vittorio Emanuele II», in Roma, è stato autorizzato ad acquistare, a titolo gratuito, un immobile sito in Ancona, via S. Magherita, n. 5, di proprietà del Consorzio nazionale per la ricerca medica, n. 120347 di repertorio, a rogito dott. Giorgio Schetini, notaio in Ancona.

89A2501

Modificazioni allo statuto della Fondazione italiana per la ricerca medica, in Roma

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, vengono approvate le modificazioni agli articoli 2, 3, 7, 9 e 14 dello statuto della Fondazione italiana per la ricerca medica, in Roma.

89A2499

Riconoscimento della personalità giuridica della fondazione «Angelo Celli per una cultura della salute», in Perugia

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto della fondazione «Angelo Celli per una cultura della salute», in Perugia.

89A2500

Autorizzazione all'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1989, sulla proposta del Ministro della sanità, l'Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, in Padova, è stata autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 150.000, un immobile sito in Legnano (Milano), via C. Correnti n. 22, di proprietà della società «Cotonificio Cantoni» S.p.a., con sede in Milano, come da atto di compravendita 25 settembre 1986, n. 13815 di repertorio, a rogito dott. Claudio Guidobono Cavalchini.

89A2502

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo all'estratto del decreto aziendale dell'A.N.A.S. n. 1431 del 25 novembre 1988 concernente: «Passaggio dal demanio al patrimonio dell'A.N.A.S. di un immobile in comune di S. Salvatore Telesino». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 71 del 25 marzo 1989).

Al terzo rigo del testo dell'estratto citato in epigrafe, riportato alla pag. 13, seconda colonna, della sopracitata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «... un reliquato stradale di mq *40.55* ....», si legga: «... un reliquato stradale di mq *1496* ...»; al successivo quinto rigo, dove è scritto: «... particella n. *205*», si legga: «... particella n. *462*».

89A2545

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

(c. m. 411100891330) L. 1.000